



CONTRATTO DI LOCAZIONE

L'anno duemila il giorno 01 del mese di Agosto

Tra i Sigg.:

Avv. Giancarlo Genovese – Avvocato Distrettuale dello Stato di Messina; e il Sig. Prof. Dott. Dario Batolo, nato il 15.12.1930 a Messina ed ivi domiciliato in Via Templari 1, (C.F. BTL DRA 30T15 F158U), quale procuratore speciale delle Signore Savoja Giovanna, nata a Messina il 27.6.1931 ed ivi residente in Via Templari Is. 259, (C.F. SYJ GNN 31H67 F158O), proprietaria, e Trimarchi Luigia Vedova Savoja, usufruttuaria, nata a Messina il 24.5.1907 ed ivi residente in Via N. Fabrizi, Is. 220 n. 66 (C.F. TRM LGU 07E64 F158A) giusta procura per Notar Giovanni Paderni in Messina il 05.07.1999 con numero di repertorio 55873.

PREMESSO

Che il locale da destinare ad Uffici dell'Avvocatura di Messina detiene le attestazioni sulla rispondenza dell'immobile alla legge 818/84 in materia di sicurezza antincendio; ed infine sulla totale rispondenza degli impianti alla normativa CEE (L. 46/90) e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 626/94), inoltre preso atto della certificazione antimafia delle sopra indicate proprietarie si conviene quanto appresso:

ART. I

Il Prof. Dott. Batolo, in nome e per conto delle sue mandanti Sig.re Giovanna Savoja, in Batolo e Luigia Trimarchi vedova Savoja, ognuna nelle rispettive qualità concede in locazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, i locali di proprietà e pertinenza delle mandanti siti in Messina, Via dei Mille Is. 221, costituiti da 1 appartamento al III° piano dello stabile, della superficie di mq. 206 circa, complessivamente di vani 4, 3 servizi, 2 ripostigli, un ingresso, una cucina, un ampio salone e una veranda chiusa lateralmente, in precedenza detenuti dalle stesse;

ART. II

L'affitto avrà la decorrenza dal 1° Agosto 2000 e la durata di anni nove, cioè fino al 31 Luglio 2009, alla quale data la locazione si rifarà a quanto disposto dagli artt. 28 e 29 della L. 392/78.

ART. III

Resta in facoltà dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina di sciogliere il presente contratto nel caso che, nell'interesse del pubblico servizio, a giudizio insindacabile della suindicata Avvocatura medesima, venisse a cessare per essa il bisogno di detti locali.

In questo caso, l'Avvocatura si terrà sciolta da ogni vincolo, mediante disdetta intimata nelle forme legali almeno sei mesi prima dell'epoca in cui l'Avvocatura intenderà lasciare i locali, senza che i locatori abbiano a pretendere dal conduttore alcun indennizzo e/o risarcimento per la cessazione anticipata della locazione.

ART. IV

Il canone annuo rimane convenuto in £. 49.500.000 (quarantanovemilionicinquecentomila), che l'Amm.ne pagherà in rate trimestrali posticipate e cioè al 1° settembre, al 1° dicembre, al 1° marzo, al 1° giugno di ogni anno, sino alla predetta scadenza del contratto, nei modi e nelle forme prescritte dalle norme sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, a mani del Sig. Prof. Dott. Dario Batolo, nella spiegata qualità di procuratore speciale, giusta procura del 5 Luglio 1999 numero di repertorio 55873 delle signore Giovanna Savoja in Batolo, e Luigia Trimarchi vedova Savoja, che ne rilascerà liberatoria quietanza a nome e per conto di esse mandanti.

Il locatore non potrà far valere la morosità dell'Avvocatura conduttrice per l'eventuale ritardo dell'inizio del pagamento della 1° rata del canone fino




all'espletamento degli adempimenti connessi con l'emissione del titolo di spese.

ART. V

Alle locatrici incombono le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria non escluse quelle di riparazioni locative, ma con l'esclusione delle spese di condominio (ascensore, riscaldamento, portiere ecc.) e del canone per l'uso di acqua potabile da pagarsi al Comune di Messina.

ART. VI



Le locatrici potranno chiedere annualmente l'aggiornamento del canone, ai sensi dell'art. 32 della L. 27.7.1978 n. 392 e successive modifiche.

ART. VII

Per le condizioni non previste nella presente privata scrittura, le parti si riportano alle disposizioni di cui alla legge 27.7.1978 n. 392 e successivi provvedimenti legislativi già emanati o che saranno emanati in materia di locazione di immobili urbani.

ART. VIII

Le locatrici dichiarano che l'immobile è in regola alle norme edilizie e urbanistiche, avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di abitabilità.

ART. IX

Il presente contratto, che viene redatto su carta da bollo e sarà registrato a spese delle locatrici a norma



di legge (art. 57 D.P.R. 26.4.1986 n. 131), mentre per ogni effetto di legge vincola fin da ora le locatrici per loro e per i loro aventi causa, sarà esecutorio per l'Avvocatura dello Stato soltanto dopo che saranno intervenute le prescritte approvazioni da parte dell'autorità tutelanti.

ART. X

La presente privata scrittura viene ~~stessa~~ senza intervento di testimoni per espressa rinuncia delle parti, in tre originali, da consegnarsi uno alla locataria Avvocatura dello Stato di Messina, uno al Dott. Prof. Dario Batolo per le locatrici ed uno per le formalità dell'Ufficio del Registro.

[Handwritten signature]
Dario Batolo n.f.

[Handwritten signature]
21/8/00
[Handwritten signature]

IL DIRETTORE
dr. [illegible]

